

LEGGE
CHE MODIFICA GLI ARTICOLI 2, 48 E 50 DELLA LEGGE N. 1-1418 DELLA REPUBBLICA
DI LITUANIA RELATIVA ALLA COMUNICAZIONE DI INFORMAZIONI AL PUBBLICO
E CHE INTEGRA LA LEGGE CON
L'ARTICOLO 52¹

2024 N.
Vilnius

Articolo 1 Modifica dell'articolo 2

1. L'articolo 2 è integrato come segue con il nuovo paragrafo 25:

"25. "Manipolazione degli account di una piattaforma di servizi di social media online":
un metodo per aumentare la diffusione dei contenuti degli account di una piattaforma di social media online con l'obiettivo di aumentare artificialmente il numero di visualizzazioni, commenti, condivisioni, "mi piace", follower e/o abbonati degli account per mezzo di account o gruppi di account gestiti o controllati automaticamente, affinché gli algoritmi diano priorità a tali contenuti, rendendoli così disponibili a un gran numero di utenti finali del servizio di social media online".

2. I precedenti paragrafi da 25 a 87 dell'articolo 2 saranno trattati rispettivamente come paragrafi da 26 a 88.

3. L'articolo 2, paragrafo 88, è modificato e recita come segue:

"88. Gli altri termini utilizzati in questa legge devono essere intesi come definiti nella legge della Repubblica di Lituania sul controllo degli alcolici, nella legge della Repubblica di Lituania sul gioco d'azzardo, nella legge sulle comunicazioni elettroniche, nella legge della Repubblica di Lituania sulle farmacie, nella legge della Repubblica di Lituania sui servizi della società dell'informazione, nella legge della Repubblica di Lituania sulla sicurezza informatica, nella legge della Repubblica di Lituania sul cinema, nella legge della Repubblica di Lituania sulla concorrenza, nella legge della Repubblica di Lituania sulla beneficenza e la sponsorizzazione, nella legge della Repubblica di Lituania sulle lotterie, nella legge della Repubblica di Lituania sulla protezione dei minori contro gli effetti dannosi della pubblica informazione, nella legge della Repubblica di Lituania sulle organizzazioni politiche, nella legge della Repubblica di Lituania sulla pubblicità, nella legge della Repubblica di Lituania sul controllo del tabacco, dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati, nella legge sul diritto di ottenere informazioni dalle istituzioni e dalle agenzie statali e municipali, nella legge della Repubblica di Lituania sulla gestione delle risorse informative statali, nella legge della Repubblica di Lituania sul segreto di Stato e sul segreto ufficiale, nella legge della Repubblica di Lituania sulla retribuzione dei politici e dei funzionari statali, nella legge della Repubblica di Lituania sulla pubblica amministrazione, nella legge della Repubblica di Lituania sul coordinamento degli interessi pubblici e privati e altre leggi, nonché nel regolamento (UE) 2021/784, il regolamento (UE) 2022/1925 e il regolamento (UE) 2022/2065".

Articolo 2. Modifica dell'articolo 48

1. L'articolo 48, paragrafo 1, punto 27, della legge è modificato come segue:

"27) attua le disposizioni del regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (legge sui servizi digitali), relative alla rimozione di contenuti illeciti disciplinati dalle disposizioni della presente legge dalle piattaforme online o alla disabilitazione dell'accesso agli stessi,

applicando, *in quanto compatibili*, le disposizioni dell'articolo 52* della presente legge".

2. Il precedente comma 27 dell'articolo 48, paragrafo 1, è pertanto assimilato al comma 28.

Articolo 3. Integrazione dell' articolo 50 della legge

L'articolo 50, paragrafo 1, della legge è completato dal comma 13 come segue:

"13) attua le disposizioni del regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativo al mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (legge sui servizi digitali), relative alla rimozione di contenuti illeciti disciplinati dalle disposizioni della presente legge dalle piattaforme online o alla disabilitazione dell'accesso alle stesse, applicando, *in quanto compatibili*, le disposizioni dell'articolo 52¹ della presente legge".

Articolo 4. Integrazione della legge con l'articolo 52¹

La legge viene integrata con l'articolo 52.¹ come segue:

"Articolo 52¹. Manipolazione degli account della piattaforma di social media online attraverso la pubblicazione di informazioni vietate

1. L'ispettore o la Commissione, avendo individuato, di propria iniziativa o sulla base di una comunicazione/denuncia ricevuta, la pubblicazione, mediante manipolazione degli account delle piattaforme di servizi di social media online, delle informazioni da non pubblicare di cui all'articolo 19, paragrafo 1, comma 1, della presente legge, provvedono, tenuto conto della pericolosità di tali informazioni, della gravità della minaccia rappresentata per il pubblico, la proporzionalità delle misure adottate e i diritti sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, istruiscono, nell'ambito delle loro competenze, il fornitore di servizi di social media affinché rimuova i dati artificialmente gonfiati che identificano il numero di visualizzazioni, commenti, condivisioni di contenuti, "mi piace", follower e/o abbonati di tali informazioni sensibili entro 24 ore.

2. Una volta ricevuta l'ordinanza di cui al paragrafo 1 del presente articolo, il fornitore di servizi di social media lo esamina in conformità alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/2065 e informa l'autorità emittente delle decisioni prese entro i termini stabiliti. Nell'ambito delle loro competenze, l'ispettore o la Commissione trasmettono tutte le informazioni relative all'ordine all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che è autorizzata dalla legge sui servizi della società dell'informazione a svolgere le funzioni di coordinatore dei servizi digitali come stabilito dal regolamento (UE) 2022/2065".

Articolo 5. Entrata in vigore della legge

La presente legge entra in vigore il 2024.

Promulgo la presente legge approvata dal Seimas (Parlamento lituano) della Repubblica di Lituania.

Il presidente della Repubblica